



## COMUNE DI ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA  
Via Milano 7 – 35020 Albignasego

Telefono 049 / 8042216  
FAX 049 / 80428625188

Partita IVA\_00939330288  
Codice fiscale n. 80008790281

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA  
NEGLI “STALLI ROSA”  
RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE  
IN STATO DI GRAVIDANZA  
O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON  
SUPERIORE A DUE ANNI**

**(ART. 188 bis – Nuovo Codice della Strada)**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 12 del 05/03/2026

## INDICE:

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Soggetti

Art. 5 - Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del permesso rosa

Art. 6 - Validità

Art. 7 - Utilizzo - Regolamentazione della sosta

Art. 8 - Segnaletica

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

## **Art. 1 - Finalità**

Il Comune di Albignasego, al fine di valorizzare la maternità e la genitorialità, intende con il presente regolamento promuovere una politica di sostegno alle famiglie, agevolando nel quotidiano la sosta dei veicoli utilizzati dalle donne in stato di gravidanza o dai genitori con un bambino di età non superiore a due anni in appositi spazi, cosiddetti “stalli rosa”, in prossimità di servizi o strutture ove può risultare più difficoltoso il parcheggio.

La previsione di “stalli rosa” è regolamentata dal comma 1, lettera d) dell’art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” del Codice della Strada, modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 che ha introdotto significative innovazioni al Codice in materia di riserva della sosta, tra cui l’inserimento dell’art. 188-bis “*Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni*”. Tale articolo cita testualmente che “*per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).*”.

Per usufruire di tali spazi, il Comune di Albignasego autorizza il rilascio del “permesso rosa” nei casi e con le modalità stabiliti nel presente Regolamento.

## **Art. 2 – Definizioni**

Nel presente regolamento si intende per:

☞ donne in stato di gravidanza: le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesti le generalità della donna e la data presunta del parto;

☞ genitori con un bambino di età non superiore a due anni: i soggetti che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino la genitorialità;

☞ stallo rosa: l’area di sosta, identificata mediante segnaletica stradale orizzontale di colore giallo con pittogramma blu e contrassegnato da apposita segnaletica verticale posta ai sensi del vigente Codice delle Strada (D.lgs. n. 285/92 e s.m.i.), riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino/i di età non superiore a due anni, muniti di “permesso rosa”;

☞ permesso rosa: il contrassegno con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello “stallo rosa”, ovvero donna in stato di gravidanza o genitore con bambino di età non superiore a due anni, valido.

### **Art. 3 – Oggetto**

Oggetto del presente regolamento sono la disciplina delle aree di sosta c.d. “stalli rosa” individuate con Deliberazione della Giunta comunale e la procedura per il rilascio dei “permessi rosa” da parte del Comune di Albignasego a chi ne abbia legittimamente diritto.

La Giunta comunale, con separate successive deliberazioni, può aumentare, diminuire e spostare le aree destinate ai titolari di “permessi rosa”.

### **Art. 4 – Soggetti**

Possono sostare negli “stalli rosa” i soggetti muniti di idoneo “permesso rosa” rilasciato dal Comune di Albignasego.

Possono richiedere al Comune di Albignasego il rilascio del “permesso rosa” esclusivamente i seguenti soggetti:

- ☞ La donna in stato di gravidanza residente nel Comune di Albignasego;
- ☞ Il genitore, residente nel Comune di Albignasego, di uno o più bambini di età non superiore ai due anni.

### **Art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza e rilascio del permesso rosa**

Il "permesso rosa" verrà rilasciato dallo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino del Comune di Albignasego, in seguito alla richiesta presentata dall’interessato nelle modalità descritte nel presente articolo.

Ai fini del rilascio del contrassegno, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ☞ copia del documento d’identità;
- ☞ nel caso di donna in stato di gravidanza, il certificato in originale del medico della struttura pubblica o privata, attestante lo stato di gravidanza indicante la data presunta del parto;
- ☞ nel caso del genitore di uno o più bambini di età non superiore ai due anni, dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) attestante la maternità e la paternità.

Verrà rilasciato un unico "permesso rosa" riferito al nascituro/a o bambino/a di età non superiore ai due anni, associato ai genitori; nel caso di gemelli o comunque di più figli di età diversa non superiore ai due anni, le istanze verranno valutate singolarmente.

La richiesta dovrà essere presentata, utilizzando l’apposita modulistica predisposta disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente e con assolvimento dell’imposta di bollo di € 16.00, presso lo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino del Comune di Albignasego, secondo le seguenti modalità:

- presentazione di persona allo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino;
- invio tramite istanza on line allegando la ricevuta PagoPA relativa al pagamento del bollo virtuale.

L'istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consente, previa opportuna valutazione e verifica di quanto dichiarato, il rilascio del contrassegno.

In caso di smarrimento o furto l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto elencato sopra oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata dall'Autorità competente. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e medesima scadenza dell'originale.

In caso di deterioramento del contrassegno l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto elencato sopra. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e medesima scadenza dell'originale.

## **Art. 6 – Validità**

Il “permesso rosa” rilasciato ai cittadini residenti nel Comune di Albignasego, è strettamente personale ed ha validità limitata nel tempo così determinata:

- il permesso rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità a partire dalla data di rilascio del permesso fino al mese successivo al parto; durante questo mese successivo potrà essere richiesto il rinnovo della validità del permesso già esistente fino al compimento del secondo anno di età del bambino;
- il permesso rilasciato ai genitori di uno o più figli, avrà validità a partire dalla data di rilascio del permesso fino al giorno del compimento del secondo anno di età di ciascun figlio.

## **Art. 7 - Utilizzo - Regolamentazione della sosta**

L'utilizzo del “permesso rosa”, è strettamente personale.

Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo.

La sosta negli “stalli rosa” è regolamentata come segue:

- a) l'area di sosta è individuata negli stalli di sosta tracciati con segnaletica orizzontale di colore giallo con pittogramma blu e dalla presenza del segnale verticale, così come definito dall'art. 8 del presente Regolamento;
- b) all'interno dello “stallo rosa” possono sostare i veicoli che espongono il contrassegno identificativo, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere il controllo della sosta;
- c) al fine di garantire una rotazione ed effettiva fruizione degli “stalli rosa”, con ordinanza emessa dal Responsabile del III Settore “Gestione del Territorio e Patrimonio” saranno fissati i limiti massimi di sosta.
- d) **il contrassegno per la sosta nello “stallo rosa” può essere utilizzato solo quando a bordo del veicolo vi è la donna in stato di gravidanza titolare del permesso oppure uno dei genitori titolari del permesso e il/la bambino/a di età non superiore ai 2 anni per il quale il permesso sia stato rilasciato (non potranno quindi usarlo gli altri parenti dei bambini);**

e) il contrassegno consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati come individuati a norma dell'art. 3 del presente regolamento sul territorio comunale.

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo

permesso vengono meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione del contrassegno in un tempo massimo di 30 giorni.

Il “permesso rosa” non potrà essere utilizzato successivamente alla data di scadenza. In caso di uso improprio del “permesso rosa” da parte del richiedente o di altro soggetto, verrà disposto l'immediato ritiro del contrassegno.

### **Art. 8 – Segnaletica**

Le aree di sosta appositamente allestite sono delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo con pittogramma blu e contraddistinte dall'apposita segnaletica verticale come previsto dall'art. 149 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come da esempi sotto riportati. Il pittogramma dovrà essere utilizzato sia come simbolo da inserire nel segnale verticale di cui alla Fig. II 79/c dell'art. 120 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada sia come iscrizione sulla pavimentazione.

### **Art. 9 – Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 188 bis del Nuovo Codice della Strada.

- comma 3: chiunque usufruisce degli stalli riservati, senza avere l'autorizzazione prescritta, o ne fa uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00;

- comma 4: chiunque usufruisce degli stalli riservati, pur avendone diritto, non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente regolamento.

### **Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore**


L'attuazione del presente Regolamento, per quanto concerne l'individuazione del luogo e del numero degli stalli di sosta riservati ai titolari di “permessi rosa”, sarà disposta con deliberazione di Giunta comunale.

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della deliberazione di Consiglio comunale che ne approva il contenuto.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate.

**Allegato A1**

Esempio segnaletica orizzontale:



## Allegato A2

Esempio segnaletica verticale:



## Allegato A3

Esempio permesso rosa:

148.0	
108.0	
	
Scade il: <input type="text"/>	
N°: <input type="text"/>	
Ente di rilascio e timbro: <input type="text"/>	
108.0	
Cognome: <input type="text"/>	
Nome: <input type="text"/>	
 FOTO	<p>Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato Italiano</p>
Firma del titolare <input type="text"/>	<p>In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il retro sia chiaramente visibile per i controlli</p>
<small>Eventuale vignetta doganica anticontraffazione</small>	